

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®**IL TRIBUNALE DI ROMA**XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

dott. Stefano Cardinali

Presidente

dott. Fabio Miccio

giudice

dott. ssa Carmen Bifano

giudice rel./est.

pronuncia il seguente

DECRETO

(art. 180 l.f.)

- Sviluppo del procedimentofino al decreto di definitiva ammissione del 12.02.2025 in seguito all'archiviazione dei
due subprocedimenti di revoca ex art. 173 l.f. ;procedure competitive ex art. 163 bis l.f. di cessione dei rami aziendali ' Energia' e ' Superbonus' nonché di partecipazioni in molteplici società controllate nel frattempo
svolte e perfezionate -

-) [REDACTED] - P.I. e C.F.

[REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED] o società proponente) ed avente quale oggetto sociale, in sintesi, il commercio, in qualsiasi forma, e la ripartizione di energia elettrica, gas e di qualsiasi altro vettore energetico (cd ramo 'Energia') nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico (c.d. ramo 'Superbonus'), ha presentato ricorso c.d. prenotativo di concordato preventivo ex art 161 co 6 l.f. iscritto a ruolo in data 12.11.2021 e pubblicato al registro delle imprese in data 15.11.2021, e successivamente, nel rispetto del termine prorogato, in data 10.05.2022, una proposta di concordato di tipo misto che, pur prevedendo la continuità d'impresa, avrebbe condotto alla cessazione dallo svolgimento di qualsiasi attività, attraverso la dismissione dei suddetti rami d'azienda;

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



-) in data 17.11.2021 [REDACTED] ha presentato istanza per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] - Rg n. 2459/2021- cui è stato riunito quello presentato in data 29 03 2022 da [REDACTED]

-) in seguito a vari e successivi rilievi *ex art 162 l.f.* , ovvero in accoglimento di istanze di [REDACTED] di autorizzazione al deposito di modifiche alla proposta e al piano concordatari giustificate da sopravvenienze normative relative, in particolare, alla definizione agevolata dei debiti tributari e dei relativi giudizi – l. n. 197/2022 -, nel rispetto dei termini via via assegnati e prorogati, [REDACTED] ha depositato le modifiche alla proposta e al piano concordatari , dapprima del 7 11 2022, 8 05 2023 , 5 06 2023;

-) con decreto del 20 07 2022 il Tribunale ha autorizzato [REDACTED] alla stipulazione di un nuovo contratto di servizio per la gestione del ramo c.d. [REDACTED] che in data 18 07 2022 ha presentato anche offerta irrevocabile per il suo acquisto;

-) con decreto del 26 07 2022 il Tribunale ha quindi dichiarato l'apertura alla stregua dell'art 163 bis l. f di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al miglior offerente del ramo d'azienda cd Energia – ivi denominato “clienti” - come meglio descritto nella documentazione allegata all'offerta del 18 luglio 2022 di [REDACTED] e nei relativi allegati;

-) con decreto del 16.01.2023 il Tribunale, preso atto dell'aggiudicazione del suddetto ramo d'azienda in data 18.10.2022 ad [REDACTED] al corrispettivo di Euro 22.000.000,00, ha autorizzato [REDACTED], alla stregua dell'art. 163 bis lf alla stipulazione dell'atto di vendita del c.d ramo d'azienda clienti in favore dell'aggiudicataria, con le modalità di pagamento del prezzo da quest'ultima richieste, e dunque mediante accollo liberatorio del debito della proponente a titolo di TFR nella misura di euro 237.077,441, e compensazione, nella misura di euro 5.000.000,00, del credito di [REDACTED] a titolo di indennizzo previsto dalle clausole 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4. del contratto di servizio la cui stipulazione è stata autorizzata dal Tribunale con decreto del 22.07.2022, e con le espunzioni dall'atto di vendita delle clausole ivi indicate;

-) con decreto del 15 05 2023 il Tribunale ha autorizzato [REDACTED] all'esercizio delle facoltà di definizione agevolata dei rapporti tributari disciplinate dall'art 1 co 153 e ss l. n. 197/2022;

-) successivamente, con decreto del 20 07 2023, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposto da [REDACTED] con proposta, piano e correlativa attestazione ex art 161 co 3 l.f. depositati in data 5 06 2023, ha confermato la nomina dei commissari giudiziali avv. Francesco Macario, avv. Michele Onorato, dott. Francesco Rossi già compiuta con il decreto di assegnazione del termine ex art 161 co 6 l.f. , ha ordinato la convocazione dei creditori all'adunanza del 20.12.2023, successivamente differita al 12.03.2024 su istanza dei commissari giudiziali, e disposto l'integrazione del fondo spese di procedura fino alla concorrenza di euro 4.000.000,00, stabilendo poi il limite di valore di euro 100.000,00 al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui all'art 167 co 2 l.f. , fermi i pagamenti adempitivi delle procedure di definizione agevolata dei debiti tributari ex l. n. 197/2022 già autorizzate con decreto del 15.05.2023;

-) tuttavia, con decreto del 24.01.2024 il Tribunale ha aperto il subprocedimento di revoca della dichiarazione di apertura del concordato ex art 173 lfl , sospendendo la convocazione dei creditori già fissata per la data 12.03.2024 e fissando udienza in camera di consiglio per i relativi provvedimenti; ciò, in considerazione del finanziamento non autorizzato di euro 300.000,00 effettuato in pendenza di procedura da [REDACTED] in favore della controllata [REDACTED] in forte sofferenza finanziaria, e dunque verosimilmente non recuperabile, ed inoltre delle incongruenze già emerse nella ricostruzione del passivo e dell'attivo concordatario e dei profili critici della relativa proposta , anche con specifico riferimento al peculiare regime giuridico ed economico del Ramo Superbonus ;

-) con decreto deliberato nella camera di consiglio dell' 8 03 2024, dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla revoca della dichiarazione di apertura del concordato proposto da [REDACTED] connessa all'erogazione del finanziamento non autorizzato di euro 300.000,00 in favore della controllata [REDACTED], è stata tuttavia disposta una nuova convocazione in camera di consiglio della proponente [REDACTED] e dei creditori istanti il fallimento; ciò perché le relazioni dell'organo commissariale del 25 01 e del 6.03.2024, contenenti anticipazione dell'attività di verifica ex art 172 l.f. , non solo avevano evidenziato un ingente divario del passivo e dell'attivo da esso pur provvisoriamente ricostruiti e quelli indicati nella proposta e nel piano di concordato cui atteneva il provvedimento di ammissione ma anche, da un canto, la natura qualificata del divario relativo al passivo, determinata dalla maggiore entità dei crediti in prededuzione (euro 43.297.298,69 rispetto all'importo complessivo di 37.931.013,00 indicato nel piano) e, d'altro canto, l'intenso contraddittorio che in ordine ai divari del passivo di maggiori dimensioni l'organo commissariale

aveva già provocato, rendendo partecipi la società proponente ed i creditori in questione, in particolare, per i crediti prededucibili, [REDACTED] e Banca Intesa San Paolo s.p.a. , di guisa che il Tribunale ha ritenuto attuale il rischio sia di fuorvianti previsioni del piano di soddisfo dei crediti certi, sia, in conseguenza, di impedimento per quelli ammessi al voto di esprimere valutazioni prognostiche corrette, in difetto della conoscenza dell'area completa delle passività (cfr. Cass. civ, I, sent. n. 13284 del 26.07.2012; in senso conforme : n. 13285 del 26.07.2012; n. 5689 del 7.03.2017, cit);

-) al fine di superare le criticità così emerse, [REDACTED] ha depositato nuove modifiche alla proposta e al piano concordatari in data 27 05 2024, seguite in data 3 06 2024 dall'elenco dei creditori corretto, aggiornato alla data del 31.12.2023 e da ulteriori note illustrative del 19.06.2024 , e quindi, in seguito ad ulteriori rilievi e all'assegnazione da parte del Tribunale di un nuovo termine, ulteriori modifiche alla proposta e al piano concordatari in data 16 10 2024;

-) con decreto del 15.07.2024 il Tribunale ha dichiarato arg ex art 163bis l.f. l'apertura di una nuova procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al miglior offerente dei crediti fiscali "Superbonus" relativi alle annualità 2024, 2025, 2026 e 2027 di titolarità di [REDACTED] ivi meglio identificati, per un valore, nell'ipotesi di offerta per il lotto contenente i crediti relativi a tutte le suddette annualità, non inferiore al 76% del loro valore nominale, e dunque non inferiore ad euro 126.440.457,29;

-) ad esito di tale procedura competitiva, [REDACTED] è risultata aggiudicataria del Lotto n. 1 (annualità 2024) per l'importo di Euro 23.472.234,54, del Lotto n. 2 (annualità 2025) per l'importo di Euro 37.973.349,39, del Lotto n. 3 (annualità 2026) per l'importo di Euro 37.973.349,39 e del Lotto n. 4 (annualità 2027) per l'importo di Euro 33.842.653,90, importi tutti corrispondenti all'80% del relativo valore nominale ed in data 3.10.2024 è stato sottoscritto l'atto pubblico di cessione del primo lotto dei crediti, utilizzabili nell'annualità 2024, del valore nominale di euro 29.303.664, 00 al prezzo contestualmente corrisposto di euro 23.472.235, leggermente superiore a quello minimo previsto di euro 23.442.930,88, mentre, come previsto dal suddetto decreto del 15 07 2024, gli atti di cessione dei successivi 3 lotti sono stati e saranno stipulati entro il 15 febbraio dell'anno solare in cui i crediti saranno utilizzabili, con previsto integrale versamento del prezzo di aggiudicazione all'atto di cessione, al netto delle cauzioni già versate in sede di gara che saranno imputate in conto prezzo;



-) con successivi decreti del 23.10.2024 e dell'11.12.2024, il Tribunale, in accoglimento di istanze della proponente [REDACTED] formulate sulla base di ulteriori offerte irrevocabili della suddetta aggiudicataria [REDACTED], ha autorizzato [REDACTED] ex art. 167 l.f., sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali, a cedere alla medesima [REDACTED] per un importo pari all'85% del valore nominale, gli ulteriori crediti fiscali, non facenti parte dell'originario Lotto 1 della vendita competitiva disposta con il decreto del 15 07 2024, utilizzabili in detrazione nell'annualità 2024 e confluiti nel cassetto fiscale di [REDACTED], rispettivamente entro e non oltre il 3 novembre 2024, e oltre il 3.11.2024 ed entro il 12.12.2024;



-) con ulteriore decreto del 15 07 2024 il Tribunale ha dichiarato arg ex art 163 bis l.f. l'apertura di un'ulteriore procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al miglior offerente della partecipazione (pari al 100% delle quote) detenuta da [REDACTED] e dei crediti vantati dalla stessa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per finanziamento soci pari all'importo complessivo di Euro 2.560.000,00;



-) con successivo decreto deliberato nella camera di consiglio dell'8 01 2025 il Tribunale ha dichiarato arg ex art 163 bis l.f. l'apertura di un'ulteriore procedura competitiva avente ad oggetto la cessione al miglior offerente, ad un prezzo non inferiore ad euro 350.000,00 nell'ipotesi di lotto unico, delle partecipazioni (pari al 100% delle quote) detenute da [REDACTED], e dei crediti vantati dalla stessa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] per euro 2.253.067,00, nei confronti di [REDACTED] per euro 123.952,00 e nei confronti di [REDACTED] per euro 60.039,00, con la precisazione per cui *“ Le partecipazioni ... oggetto di procedura competitiva sono gravate da diritto di pegno a favore del creditore E-Distribuzione trascritto. Al trasferimento delle suddette partecipazioni accede l'impegno irrevocabile dell'offerente-acquirente a manlevare e liberare [REDACTED] entro 40 giorni dal perfezionamento della cessione, dalle garanzie prestate in favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per euro 250.000,00 nell'interesse di [REDACTED] e per euro 650.000,00 nell'interesse di [REDACTED]”*;



-) infine, con decreto deliberato nella camera di consiglio del 12.02.2025 il Tribunale ha disposto l'archiviazione anche del secondo subprocedimento di revoca della dichiarazione di apertura della procedura di concordato e per l'effetto ha dichiarato nuovamente aperta la procedura di concordato



preventivo proposto da [REDACTED] “...ma relativamente alla proposta, piano e correlativa attestazione ex art 161 co 3 l.f. integrati in data 16 10 2024 e con le precisazioni di cui alle note del 6.12.2024 e pertanto con esclusione, dal passivo prededucibile, dell'importo di euro 2.000.000,00 in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei maggiori compensi non autorizzati in favore dei professionisti”, ha confermato la nomina dei commissari giudiziali ed ha ordinato la convocazione dei creditori all'adunanza del 23.06.2025.

Adunanza dei creditori

autorizzazione al pagamento di ulteriori compensi professionali in prededuzione

-) Prima dello svolgimento dell'adunanza dei creditori, con atto acquisito al fascicolo telematico della procedura in data 11.06.2025, la proponente ha precisato che “Il Piano e la Proposta di Concordato prevedono, con la realizzazione degli attivi, la soddisfazione dei creditori nei termini di seguito specificati:

il pagamento integrale di tutte le posizioni prededucibili maturate nel periodo di esecuzione del piano ovvero afferenti ai costi della procedura;

il pagamento integrale di tutte le passività privilegiate, ivi incluse quelle di natura tributaria, per come anche ridefinite nel corso della procedura concordataria;

il pagamento parziale dei creditori chirografari in unica classe, nella percentuale minima garantita del 4,36% (c.d. worst case), che potrebbe essere incrementata nella percentuale maggiore di soddisfazione del 7,55%, tenuto conto < ...che il Piano risulta allo stato pressoché eseguito. Tale circostanza vale a sciogliere in maniera rilevante i profili di incertezza in ordine alla fattibilità del Piano e, in particolare, in ordine alla realizzazione dell'attivo pronosticato nella Domanda...>> cfr. Relazione ex art. 172 L.F. - pag. 306), ovvero in una percentuale anche superiore all'esito di sopravvenienze attive recuperabili dai fondi rischi prudenzialmente appostati nel Piano”;

-) preso atto di tale precisazione, il Collegio Commissariale ha depositato in data 13 06 2025 “RELAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 172, 2° COMMA L.F.” in cui ha escluso che la suddetta precisazione implicasse una modifica del piano di concordato, in quanto indica non nuove modalità di acquisizione dell'attivo concordatario ma la misura della falcidia concordataria, la quale è stata rapportata allo scenario peggiore in luogo di quello migliore considerato nella precedente domanda e oggetto della relazione ex art. 172 lf;

-) nella suddetta relazione integrativa *ex art 172 lf del 13 06 2025*, i Commissari giudiziari hanno dunque evidenziato che con la precisazione dell'11 06 2025 la proponente [REDACTED] ha ribadito un'offerta di pagamento in favore dei creditori chirografari già formulata con riferimento al *worst case* descritto nella *sensitivity* allegata all'integrazione del piano di concordato depositata nel mese di ottobre 2024, di guisa che, in estrema sintesi, mentre la precedente offerta sottoposta ai creditori postulava il realizzarsi dello scenario migliore, la proposta concordataria 'precisata' in data 11 06 2025 postula, invece, il realizzarsi dello scenario peggiore;

-) il giudice delegato ha quindi invitato in pari data i Commissari a comunicare o ad assicurare fossero comunicate ai creditori, nel modo più efficace e rapido possibile, la suddetta precisazione della proposta concordataria dell'11. 06.2025 e la relazione integrativa *ex art 172 l.f.* ;

-) all'esito dell'adunanza dei creditori *ex art 174 lf* svoltasi in data 23 06 2025 e del decorso del termine utile *ex art 178 co 4 l.f.*, il Collegio Commissariale ha informato che il concordato preventivo in epigrafe è risultato approvato a norma dell'art. 177 co lf, ;

-) con decreto del 22 07 2025 è stata dunque fissata *ex art 180 l.f.* l'udienza collegiale in camera di consiglio, con assegnazione del termine alla società debitrice, ai commissari giudiziali, ai creditori dissenzienti e a qualsiasi interessato per costituirsi, ed assegnazione ai commissari giudiziali del termine per il deposito del motivato parere conclusivo *ex art 180 co 3 l.f.*;

-) con decreto deliberato nella camera di consiglio del 21.01.2026, il Tribunale, preso atto del parere conclusivo del Collegio commissariale *ex art 180 co 3 l.f.* del 16 10 2025 anche in ordine all'istanza della proponente dell' 8 05 2025, ha autorizzato [REDACTED] a corrispondere in favore dei professionisti : dott. Paolo Carbone, dott. Alessandro Speranza; [REDACTED] avv. Giorgio Meo e avv. Maurizio Canfora i maggiori compensi di cui all'istanza dell' 8 05 2025 in misura, per ciascuno, proporzionalmente tale rispetto a quella richiesta, che lasci integra, in favore dei creditori chirografari, la percentuale di attribuzione dell'attivo concordatario del 4,36% dei loro crediti nominali, e comunque entro il limite massimo dei maggiori importi richiesti con l'istanza di [REDACTED] dell'8.05.2025 e nel rispetto dei tempi previsti dalla proposta e dal piano di concordato approvato in esito all'adunanza del 23 06 2025.

Contenuto della proposta e del piano concordatari approvati

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

sulla base delle rettifiche del passivo e dell'attivo concordatari indicate dai commissari giudiziali nella relazione ex art 172 lf, e nella relativa integrazione del 13.06.2025

-) Premesso che i commissari giudiziali hanno rilevato un maggior passivo concordatario pari a complessivi euro 880.880.122,18, rispetto a quello di euro 858.027.662,94 indicato nella proposta, e dunque con una differenza in aumento di euro 22.852.459,24, come esposto nella seguente tabella (cfr pg. 31-34 del parere conclusivo ex art 180 co 3 lf):

	PIANO	RETTIFICHE DA 172	DELTA
PREDEDUZIONE	44.367.125,96 €	47.763.242,80 € -	3.396.116,84 €
PRIVILEGIO	111.128.909,85 €	115.900.264,51 € -	4.771.354,66 €
CHIRO	666.962.678,13 €	615.939.135,48 € -	51.023.542,65 €
PREDEDUZIONE (creditori non in elenco)		288.413,93 € -	288.413,93 €
PRIVILEGIO (creditori non in elenco)		126.520,13 € -	126.520,13 €
CHIRO (creditori non in elenco)		352.666,83 € -	352.666,83 €
TOTALE	822.458.713,94 €	780.370.243,68 €	42.088.470,26 €
ALTRI FONDI FILE RICONCILIAZIONE DELLA SOCIETA'	35.568.949,00 €	35.568.949,00 €	- €
VALORE FONDI STORNATI DALL'ELENCO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI		64.940.929,50 € -	64.940.929,50 €
TOTALE	858.027.662,94 €	880.880.122,18 €	22.852.459,24 €

e, viceversa, un minore attivo distribuibile di euro 223.991.863,00 rispetto a quello di euro 237.869.365,00 indicato nella proposta, di cui euro 183.508.285,00 già realizzato ed euro 40.483.578,00 ancora da realizzare, così come esposto nella seguente tabella, analiticamente dettagliata dai commissari giudiziali ma di cui qui si riporta solo la sintesi (cfr pg. 25 – 32 parere conclusivo ex art 180 co 3 lf):

Attivo concordatario	D PIANO 16.10.2024 (pag. 8 della memoria illustrativa)	F attivo realizzato 31/12/2023 (pag. 5 nota di riscontro del 25/10/2024)	G attivo da realizzare post 31/12/2023 (pag. 8 della memoria illustrativa del 16.10.2024)	F+G TOTALE ATTIVO DA CONCORDATO integrazione del 16.10.2024	H attivo realizzato SIMULAZIONE CG	I attivo da realizzare post SIMULAZIONE CG	H+I TOTALE ATTIVO
Totale							
Attivo Concordat	237.869.365	89.160.963	148.708.402	237.869.365	183.508.285	40.483.578	223.991.863



la proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini e modalità (*cfr* parere conclusivo ex art 180 co 3 lf , pg. 8- 12) :

- a) i **crediti prededucibili** verranno **soddisfatti integralmente entro sei mesi dalla data del passaggio in giudicato dell'omologazione** (*cfr* pg. 9 del parere conclusivo ex art 180 co 3 lf), con la precisazione per cui il compenso in favore dei commissari giudiziali verrà corrisposto nella misura del 50% alla data di omologazione mentre il restante 50% alla data di chiusura della procedura, mentre i compensi in favore dei consulenti e professionisti che hanno assistito la società proponente nella predisposizione del piano di concordato ovvero per quanto strettamente necessario all'accesso e alla prosecuzione della procedura verranno corrisposti alla data di omologazione;
- b) i **crediti assistiti da cause di prelazione**, verranno **integralmente soddisfatti entro dodici mesi dalla data del passaggio in giudicato dell'omologazione** (*cfr* pg. 9 del parere conclusivo, cit), con le precisazioni per cui, con riguardo ai crediti fiscali oggetto di definizione agevolata, la società proponente proseguirà nel piano di pagamenti in corso, con previsione di estinzione anticipata contestualmente alla data prevista per il pagamento degli altri crediti privilegiati, mentre con riguardo ai crediti inseriti nei fondi rischi connessi al contenzioso pendente, gli stessi saranno soddisfatti alla definizione dei relativi giudizi ove successiva al termine previsto per il soddisfacimento dei crediti privilegiati;
- c) i **crediti chirografari**, collocati in **un'unica classe** verranno **soddisfatti parzialmente, nella misura del 4,36%**, mediante **pagamento in unica soluzione** da eseguirsi entro trenta mesi **dalla data del passaggio in giudicato dell'omologazione** (*cfr* pg. 9 del parere conclusivo, cit).

-) Il piano concordatario prevede una duplice modalità di approvvigionamento delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori:

- attraverso i beni futuri tra i quali si collocano, essenzialmente, i flussi netti attesi dalla continuità e, segnatamente, dalla cessione dei crediti fiscali che matureranno per effetto dell'ultimazione dei lavori ancora in corso;
- attraverso i beni già presenti nel patrimonio, tra i quali le disponibilità finanziarie, i crediti, gli immobili, le partecipazioni sociali.

-) Pertanto, la proposta concordataria prevede, sinteticamente:

- la prosecuzione dell'esercizio, in continuità diretta, del "Ramo Superbonus", con l'acquisizione di flussi netti da destinare al soddisfacimento dei creditori;

• la liquidazione e la conseguente realizzazione del valore dei rapporti giuridici attivi dati da: a) disponibilità di cassa; b) partecipazioni detenute in altre società; c) immobili; d) crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere alla data di apertura del concorso, nonché altri crediti (per attività finanziarie, per derivati, verso Parti Correlate, etc.); e) ramo d'azienda così detto "Ramo Vendita" (ramo già ceduto all'esito di gara competitiva svolta nel corso della procedura).

-) I commissari giudiziali hanno precisato che l'importo dell'**attivo** da essi indicato come **già realizzato tiene già conto delle aggiudicazioni relative ai crediti superbondus relative alle annualità 2026 e 2027** (i cui atti di cessione non sono stati ancora stipulati) e, in particolare, del prezzo di aggiudicazione, **sebbene non ancora incassato**, nonché dei **valori di realizzo effettivo delle partecipazioni detenute dalla proponente nelle società Quinto, US Boreale e LFT2**, i cui atti di cessione sono stati conclusi successivamente al deposito della relazione *ex art. 172 l.f.* (cfr parere conclusivo cit, pg.30).

Regolarità della procedura - Mancanza di opposizioni

-) Come già esposto, decorsi venti giorni dall'adunanza del 23 06 2025 *ex art 174 lf.*, i commissari, in data 18.07.2025, hanno depositato la relazione informativa sull'esito delle votazioni da parte dei creditori, dando atto del raggiungimento della maggioranza dei voti, evidenziando che, tenuto conto di un ammontare dei crediti ammessi al voto pari a euro 513.041.920,20, il concordato promosso da Gn spa è stato approvato *ex art. 177, co 1 lf.* essendo pervenuti voti favorevoli per l'equivalente di euro 437.079.838,03, a fronte di voti contrari per complessivi Euro 19.469.473,01 espressi dai seguenti creditori, i quali non risultano, tuttavia, incidere sull'approvazione:

- Banca Unicredit S.p.a., inserita nell'elenco dei creditori per un credito chirografario pari a euro 9.207.125,27
- Unipolsai Assicurazioni S.p.a., inserita nell'elenco dei creditori per un credito chirografario pari a euro 5.000.000,00 (voto espresso in adunanza)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., inserita nell'elenco dei creditori per un credito chirografario pari a euro 4.925.361,85
- [REDACTED], inserita nell'elenco dei creditori per un credito chirografario pari a euro 230.768,79
- [REDACTED], inserita nell'elenco dei creditori per un credito chirografario pari a euro 106.217,11.

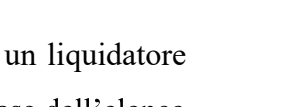
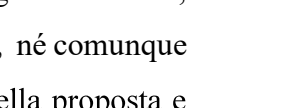
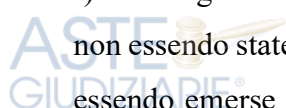


-) Con la memoria *ex art* 180 l.f del 15.10.2025 la proponente ha dimostrato di aver notificato correttamente e tempestivamente in data 28 07 2025 il decreto di fissazione dell'udienza relativa al giudizio di omologa ai commissari giudiziali e ai creditori dissenzienti (*cf* doc. 7bis allegato alla memoria di [REDACTED] del 15 10 2025) ;



-) non risultano proposte opposizioni all'omologa del concordato preventivo approvato.

-) La ricognizione di tutta la procedura sopra esposta dà conto del suo regolare svolgimento onde, non essendo state proposte opposizioni e non avendo i commissari giudiziali segnalato, né comunque essendo emerse circostanze sopravvenute idonee a compromettere l'ammissibilità della proposta e del piano concordatari approvati con larga maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato preventivo proposto da [REDACTED] deve essere omologato, come approvato sulla base del decreto di ammissione del 6.03.2025, della precisazione della proponente dell' 11 06 2025 in ordine alla percentuale del 4.36%, offerta ai creditori chirografari , delle relazioni dei commissari giudiziali *ex art* 172 l.f e della relativa integrazione del 13.06.2025, e tenuto conto dell'autorizzazione successiva al pagamento in prededuzione degli ulteriori crediti professionali con i limiti di cui al decreto del 21.01.2026;



-) la prevista necessità di ulteriori attività liquidatorie rende necessaria la nomina di un liquidatore che, tenuto conto dell'esito di riunione di sezione in ordine alla relativa scelta sulla base dell'elenco dei professionisti formato dalla sezione e secondo criteri di rigida rotazione, viene individuato nella persona dell'avv. Claudio Magnanti.

p.t.m.

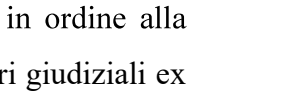
visto l'art. 180 l.f.



OMOLOGA



il concordato preventivo proposto da [REDACTED] , con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 101 - [REDACTED] – come approvato sulla base del decreto di ammissione del 6.03.2025, della precisazione della proponente dell' 11 06 2025 in ordine alla percentuale del 4.36%, offerta ai creditori chirografari , delle relazioni dei commissari giudiziali *ex art* 172 l.f e della relativa integrazione del 13.06.2025, e tenuto conto dell'autorizzazione successiva al pagamento in prededuzione degli ulteriori crediti professionali con i limiti di cui al decreto del 21.01.2026;



Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano

11 di 13
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ASTE GIUDIZIARIE
visto l'art. 182 l.f.

ASTE GIUDIZIARIE

NOMINA

liquidatore dei beni della proponente l'avv. Claudio Magnanti

demanda

al giudice delegato la nomina di 3 membri del Comitato dei creditori e la loro eventuale sostituzione.

ASTE GIUDIZIARIE

STABILISCE

ASTE GIUDIZIARIE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell'adempimento del concordato omologato:

1. Il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito nel fascicolo telematico della procedura dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

2. il liquidatore presenterà, entro 60 giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione, contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di espletamento delle operazioni liquidatorie, depositandolo nel fascicolo telematico della procedura. Il programma sarà sottoposto al parere dei commissari giudiziali ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere dei commissari giudiziali e all'approvazione del comitato dei creditori.

3. I commissari giudiziali, nel proprio parere, verificheranno che il programma sia conforme al decreto di omologazione.

4. Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di beni immobili dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare i commissari giudiziali ed acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre acquisire l'autorizzazione del Comitato dei creditori, dopo aver previamente acquisito il parere dei commissari giudiziali, ai fini delle eventuali azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente comunicati ai commissari giudiziali.

5. Le risorse che saranno incassate con l'esecuzione del concordato, da destinare al pagamento dei crediti concorsuali e di parte degli oneri prededucibili (in particolare, le spese giustizia e i compensi dei professionisti che hanno assistito la società proponente per il concordato), saranno tenute separate da quelle da destinare al pagamento degli altri oneri prededucibili, tra cui, in particolare gli oneri di funzionamento societario, e versate su apposito conto corrente intestato alla Liquidazione Giudiziale.

6. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



7. I commissari giudiziali potranno in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

8. Il liquidatore presenterà trimestralmente una relazione particolareggiata della sua gestione, accompagnata dal relativo conto, che illustri specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia di tale relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, nonché ai commissari giudiziali che a loro volta la comunicheranno ai creditori a norma dell'articolo 171 co 2 l.f.

9. I commissari giudiziali vigileranno costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltreché alle norme di legge applicabili; presenteranno al giudice delegato il proprio motivato parere che depositeranno nel fascicolo telematico della procedura entro quindici giorni e trasmetteranno in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

10. I commissari giudiziali riferiranno immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

11. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori.

12. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l.f.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, ai commissari giudiziali, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l.f;

MANDA

ai commissari giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.01.2026

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali